

## **Accordo di integrazione**

*Pubblicato nella Gazzetta ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica  
14 settembre 2011 n. 179*

### **PER CHI:**

Stranieri extracomunitari di età superiore ai 16 anni che arrivano per la prima volta in Italia – dopo il 12 marzo 2012 - e fanno domanda per un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

### **DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA:**

Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura, o alla Questura, quando si presenta domanda di permesso di soggiorno

### **QUANTO DURA:**

Due anni.

### **CHE COS'È:**

È come un contratto con lo Stato Italiano, in cui lo straniero accetta di guadagnare 30 punti (o “crediti”) entro 2 anni dalla firma del contratto. Ecco perché viene anche chiamato “Permesso a punti”. Una copia del contratto viene data allo straniero, tradotta nella sua lingua.

### **COSÌ SI DEVE FARE PER GUADAGNARE I PUNTI?**

16 punti vengono dati al momento della firma dell'accordo e corrispondono alla conoscenza della lingua Italiana di Livello a1 e all'obbligo di frequenza di un corso gratuito di informazione sulla vita civile in Italia, di durata 5 –10 ore.

Gli altri punti vengono “guadagnati” attraverso:

- la frequenza di corsi di italiano che portino all'acquisizione del livello A2
- l'acquisizione di conoscenze che riguardano la cultura civica dell'Italia
- eventuali percorsi di istruzione e formazione che portino a diplomi
- iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale
- stipula di un contratto d'affitto
- svolgimento di attività di volontariato

### **SI POSSONO PERDERE I PUNTI?**

Sì, se si commettono atti contro la legge.

### **Il Regolamento entra in vigore il 12 marzo 2012:**

per maggiori informazioni:

[www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala\\_stamp/0000060\\_2011\\_11\\_12\\_accordi\\_integrazione.html](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stamp/0000060_2011_11_12_accordi_integrazione.html)